



Università  
degli Studi di  
Messina

## Relazione istruttoria per il Consiglio di Amministrazione

**OGGETTO: Linee guida iscrizione ad anni di corso successivi al primo per i corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale e locale.**

### Visti:

- i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa e in particolare dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella decisione n. 1 del 2015;
- il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 16 giugno 2020, n. 218;
- il Regolamento didattico di Ateneo;
- il Regolamento didattico-tipo corso di studio;
- i Regolamenti didattici dei corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale.

### Premesso che:

- il Ministero dell'Università e della Ricerca, con il citato D.M. 218/2020, per l'anno accademico 2020/2021, nell'allegato 2, paragrafi 13 e 14, ha dettato disposizioni in ordine allo svolgimento della procedura di iscrizione ad anni successivi al primo.
- *Le iscrizioni ad anni successivi al primo a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti da parte dell'ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti residui disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte, a seguito di rinunce agli studi, trasferimenti sede per iscriversi al medesimo corso di laurea o passaggio ad altro corso in atenei esteri, passaggio ad altro corso nel medesimo o in diverso ateneo in Italia o comunque, in presenza di fatti idonei a concretizzare la definitiva vacanza del posto nell'anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione, pubblicati dal Ministero dell'università e ricerca.*
- L'Ateneo procede periodicamente a rendere note dette disponibilità attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi.
- L'Ateneo non è tenuto ad esaminare le domande pervenute in assenza di avvisi o bandi, con modalità diverse da quelle previste dai suddetti atti o fuori dai termini perentori di scadenza previsti dai medesimi.
- Da queste procedure negli anni accademici passati è emerso un cospicuo contenzioso con effetti negativi sulla speditezza delle procedure amministrative, sulla certezza dei diritti degli studenti e in definitiva sul buon funzionamento del sistema dell'accesso programmato.
- Si rende necessario un intervento regolatorio sperimentale, nella forma delle presenti linee guida, che, preso atto delle problematiche emerse nella concreta esperienza amministrativa e nel contenzioso pregresso, nonché delle migliori pratiche dell'Ateneo, sono finalizzate a introdurre una disciplina uniforme della materia, indicando il contenuto dei bandi e predisponendo un ciclo procedurale uniforme che tenga in considerazione tutte le fasi collegate alla procedura di iscrizione ad anni successivi al primo.

## Considerato che:

- Le peculiarità della procedura suggeriscono un approccio pragmatico, basato sull'evidenza e sull'esperienza, che possa essere migliorato per fasi successive, e in quest'ottica le Linee guida implementano la fase "sperimentale" già in atto, costituendo lo strumento regolatorio più adeguato allo scopo perseguito.
- L'esperienza pregressa ha evidenziato che la procedura di cui si tratta ha un impatto poliedrico sulla regolamentazione d'Ateneo, che allo stato appare opportuno non applicare nelle parti in contrasto con le presenti Linee guida, che prevalgono avuto riguardo al criterio di specialità per materia, rinviando l'eventuale adeguamento della normativa interna all'esito dei risultati della sperimentazione.

Sulla base di quanto sopra esposto, si rappresenta sinteticamente il contenuto delle suddette Linee Guida secondo l'articolato del testo.

### *Art. 1. Finalità e principi.* (Definisce l'oggetto della procedura)

Le Linee guida disciplinano, in via sperimentale, la procedura per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo per i corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale dell'Università degli Studi di Messina.

### *Art. 2. Determinazione dei posti disponibili.*

Si introduce un processo ciclico: annualmente, nel mese di maggio, le segreterie amministrative effettuano una ricognizione dei posti disponibili applicando il criterio definito nelle Linee guida. I posti sono resi noti attraverso il bando e ha inizio la procedura.

### *3. Abbreviazione di corso.* (Definisce l'arco temporale della procedura)

Si effettua un coordinamento tra la procedura di iscrizione ad anni successivi al primo e le c.d. abbreviazioni di corso, in base alle quali candidati collocati in posizione utile nella graduatoria nazionale chiedono il riconoscimento di crediti e l'iscrizione ad un anno di corso successivo al primo.


Le Linee guida dispongono una cesura tra le due procedure. Dalla determinazione dei posti di cui all'articolo 2 (maggio) fino alla chiusura della procedura (30 settembre) non è possibile chiedere l'abbreviazione.

Conclusa la procedura di iscrizione ad anni successivi (30 settembre), gli studenti che nel frattempo sostengono i test per l'anno accademico successivo possono presentare domanda di abbreviazione di corso a valere sui posti resi disponibili successivamente alla determinazione annuale di maggio e rilevati puntualmente dalla segreteria amministrativa al momento della richiesta e sui posti che eventualmente residuino all'esito della procedura di iscrizione ad anni successivi.

Il fine perseguito è la completa e continua copertura dei posti disponibili nel rispetto della parità di trattamento degli studenti e della massima trasparenza.

A tal fine si introduce un criterio di riparto nel caso di più domande concorrenti e inoltre la segreteria amministrativa procede a scadenze quindicinali ad un controllo dei posti disponibili procedendo all'iscrizione degli studenti che vengono eventualmente collocati in una lista di attesa.

Questa procedura si chiude al momento della determinazione dei posti disponibili di maggio dell'anno successivo, determinando la chiusura e riapertura del ciclo con un processo dinamico, che garantisce un'efficace assegnazione dei posti.



#### 4. *Requisiti di accesso alla procedura.* (Definizione di una soglia di idoneità – indicazione anno di corso)

Sul piano dei requisiti di accesso le Linee guida introducono tre importanti novità:

- la soglia minima comunicata dal Consiglio di Corso di Studio (in mancanza definita nel testo);
- l'indicazione da parte del candidato dell'anno di corso a cui intende iscriversi;
- la previsione che i candidati possano presentare domanda per l'anno di corso successivo a quello cui sono iscritti (o debbano indicare l'anno per il quale concorrono se provenienti da corso di laurea diverso).

La previsione di una soglia minima di crediti persegue la funzione di introdurre un filtro qualitativo/quantitativo per individuare gli studenti che possono essere idonei all'iscrizione, premiando comunque il merito e l'impegno profuso. Ciò avviene con una procedura trasparente e predefinita, che garantisce parità di trattamento. Inoltre la soglia costituisce un criterio di comparazione che in realtà estende l'accesso, dal momento che non vengono presi in considerazione criteri, quali la frequenza o le propedeuticità, che possono essere soddisfatti quasi esclusivamente da studenti provenienti dal medesimo corso di laurea o addirittura dal medesimo ateneo.

Nella determinazione della soglia i Consigli devono comunque garantire una certa omogeneità tra corsi affini ed eventualmente motivare in ordine ai criteri in base ai quali hanno definito la soglia.

#### 5. *Criteri di riconoscimento dei crediti.* (Valutazione delle domande – giudizio di congruità)

Elemento centrale di tutta la procedura è la valutazione delle domande. Le Linee guida rispondono all'esigenza di definire sul piano concreto le operazioni che il Consiglio di Corso di Studio deve

svolgere, per garantire così massima trasparenza, parità di trattamento, uniformità applicativa, certezza e uniformità di giudizio.

Consolidando le migliori pratiche e l'esperienza nel contenzioso, si è optato per una declinazione pratica delle operazioni, invero i criteri teorici adottati nell'agire concreto (individuazione insegnamenti convalidabili, valutazione di congruità, determinazione CFU riconoscibili).

Vengono introdotte tre importanti novità:

- la griglia di valutazione a compilazione congiunta;
- l'oggettivazione della valutazione di congruità;
- la valutazione le domande per gruppi omogenei.

In primo luogo viene introdotta una griglia di valutazione a compilazione congiunta, che ciascun candidato presenta insieme alla domanda. Il candidato effettua una valutazione preventiva, indicando al Consiglio gli insegnamenti che ritiene possano essere convalidati e proponendo un giudizio di congruità (totale o parziale) dei relativi programmi ed obiettivi formativi.

Il Consiglio si avvale della griglia presentata da ciascun candidato, procedendo a compilare le parti riservate ad esso, ma ove sia necessario può modificare quanto indicato e proposto dal candidato, utilizzando gli spazi appositi della griglia o modificando o integrando la stessa. Ciò semplifica le operazioni di valutazione e di successiva verbalizzazione e garantisce uniformità di trattamento e trasparenza.

In secondo luogo viene prevista una standardizzazione della valutazione di congruità tra gli obiettivi formativi e i programmi dei singoli insegnamenti sostenuti e gli obiettivi formativi degli insegnamenti previsti dal manifesto degli studi del Corso per cui viene presentata la domanda. La valutazione di congruità può dar luogo a tre giudizi: non congruo (non è possibile convalidare alcun CFU), congruità parziale (espressa in frazione decimale - i CFU dell'insegnamento sostenuto sono convalidati in proporzione), congruo (i CFU dell'insegnamento sostenuto sono convalidati per intero).

In terzo luogo, per garantire trasparenza, parità di trattamento e semplificare l'onere motivazionale, si procede alla valutazione delle domande raggruppandole per corso di laurea.

#### *6. Verbalizzazione. (Semplificazione)*

Le operazioni di verbalizzazione sono obbligatorie ma semplificate dalla griglia a compilazione congiunta che costituisce parte integrante del verbale e rappresenta un prospetto concreto in cui le operazioni di valutazione diventano trasparenti, standardizzate e comunicabili all'esterno.

#### *7. Procedura comparativa. (Eventuale)*

Solo nel caso in cui il numero di domande ritenute idonee sia superiore al numero di posti disponibili si procede ad una graduazione degli idonei sulla base dei criteri ivi determinati.

#### *8. Pubblicazione graduatoria. (Procedura di reclamo)*

Le linee guida rimettono al bando la definizione dei tempi per l'espletamento delle operazioni e la pubblicazione dei risultati, prevedendo una fascia temporale.

Pubblicata la graduatoria la stessa non è definitiva, in quanto nei 10 giorni successivi alla pubblicazione il candidato che non ritiene corretta la valutazione della propria carriera operata dal Consiglio del Corso di Studio può presentare un'istanza di revisione che il Consiglio si riserva di valutare nei successivi 15 giorni, decorsi i quali la graduatoria diviene definitiva.

Successivamente si procede alle iscrizioni e agli eventuali scorrimenti.

#### *9. Posti residui.*

Nell'ipotesi in cui, all'esito della procedura, residuino ulteriori posti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, gli stessi sono attribuiti alle rispettive coorti per gli anni successivi.

*10. Studenti provenienti da atenei non italiani.*

Adeguate attenzione deve essere posta alla posizione degli studenti provenienti da Atenei non italiani, la cui posizione, nel rispetto della parità di trattamento deve essere oggetto di un vaglio rigoroso.

*11. Disposizioni finali.*

Le Linee guida derogano le disposizioni Regolamentari contrastanti sulla base di un criterio di specialità per materia. I Regolamenti didattici e gli eventuali atti amministrativi precedenti sono disapplicati per quanto riguarda la procedura disciplinata dalle Linee guida.

Sulla base di quanto sopra relazionato si sottopone al Consiglio di Amministrazione quanto segue:

- di esprimere parere favorevole in merito all'approvazione delle Linee guida iscrizione ad anni di corso successivi al primo per i corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale, il cui testo è allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale.

*Allegati:*

*1) Linee guida iscrizione ad anni di corso successivi al primo per i corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale.*

Il Responsabile della struttura proponente

**Il Dirigente**

**Pietro Nuccio**